

Normativa e prassi

## Tasi, le nuove scadenze: 16 ottobre prima rata, 16 dicembre se unica rata

**Dove i Comuni non hanno deliberato per tempo, la tranche di giugno slitta di quattro mesi. Aliquote entro il 10 settembre, altrimenti un solo versamento pari all'1 per mille**



Pubblicato in GU (serie generale n. 132 del 10 giugno) il [DI 88/2014](#) con il quale sono rese note le date di scadenza della Tasi 2014 (tassa sui servizi indivisibili) per i contribuenti dei Comuni che non sono riusciti ad approvare le percentuali d'imposta entro il 23 maggio scorso.

Nel caso in cui anche la nuova scadenza per deliberare non dia frutti, entro metà dicembre si dovrà versare – in un'unica soluzione – un importo, solo per quest'anno, pari alla aliquota base dell'1‰, come dettato dalla Stabilità 2014 ([comma 676](#), legge 147/2013), nel rispetto comunque del successivo [comma 677](#), che fissa la somma delle aliquote Tasi e Imu, per ciascuna tipologia di immobile, a una cifra mai superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'Imu 2013 (10,6‰) o ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobile.

### Per chi occupa l'immobile

Per quanto riguarda invece la quota di versamento dovuta dall'occupante dell'immobile, nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla sua determinazione, il [comma 681](#), della legge 147/2013, fissa una percentuale pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

### Per i Comuni senza introiti

Per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario che non hanno inviato le deliberazioni entro il 23 maggio 2014 (esclusivamente in via telematica), per l'inserimento dei testi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale – per la loro pubblicazione su internet – e per i Comuni di Sicilia e Sardegna, il ministero dell'Interno, entro il 20 giugno, provvederà a erogare un importo corrispondente al 50% del gettito annuo della Tasi, a valere sul Fondo di solidarietà comunale. La stima sarà effettuata, applicando l'aliquota di base, dal dipartimento delle Finanze del Mef.

Mentre i conti saranno fatti dall'Agenzia delle Entrate che, entro il 30 settembre, dovrà recuperare dai singoli Comuni gli eventuali importi anticipati che risultino superiori alla somma spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

**r.fo.**

*pubblicato Mercoledì 11 Giugno 2014*

---